



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MAGDA CRISTIANO	Presidente
ALBERTO PAZZI	Consigliere
PAOLA VELLA	Consigliere-Rel.
COSMO CROLLA	Consigliere
GIUSEPPE DONGIACOMO	Consigliere

Oggetto:

FALLIMENTO- RECLAMO EX ART. 22 L.F. - 17/05/2024 CC
--

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27041/2016 R.G. proposto da:

ASSICURAZIONI DI TOMASO & C. SAS, TOMASO,
MARIO, elettivamente domiciliati in

)

-ricorrenti-

contro

F.A.T.A. ASSICURAZIONI DANNI SPA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE GIULIO CESARE 2, presso lo studio dell'avvocato

-controricorrente, ricorrente incidentale-

e nei confronti di

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ'
COOPERATIVA, elettivamente domiciliato in

)



avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI- sez. di SASSARI - n. 2509/2016, depositato il 07/10/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2024 dal Consigliere PAOLA VELLA.

FATTI DI CAUSA

1. – Con il decreto indicato in epigrafe la Corte d'appello di Cagliari, sez. di Sassari, ha accolto parzialmente il reclamo ex art. 22 l.fall. avanzato da F.A.T.A. Assicurazioni Danni s.p.a. (di seguito FATA) contro il decreto del Tribunale di Sassari che aveva respinto il ricorso ex art. 6 l. fall. proposto dalla reclamante per sentir dichiarare il fallimento della Assicurazioni di Tomaso & C. s.a.s., nonché del socio accomandatario Tomaso e del socio accomandante Mario (quest'ultimo in estensione, ai sensi dell'art. 2320 c.c.), condannandola al pagamento delle spese del giudizio prefallimentare nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

1.1. – In particolare, i giudici del reclamo: hanno accolto il motivo relativo alla sussistenza dello stato di insolvenza della società, perciò rimettendo gli atti al tribunale per la relativa dichiarazione di fallimento; hanno respinto il motivo riguardante l'ingerenza del socio accomandante nella gestione della società; hanno posto le spese di entrambi i gradi a carico della società reclamata «secondo la soccombenza»; hanno escluso «per gli stessi motivi la condanna alle spese ex art. 96 c.p.c.».

1.2. – Avverso detta decisione la società e i due soci hanno proposto ricorso per cassazione in tre mezzi, cui FATA ha resistito con controricorso proponendo a sua volta due motivi di ricorso incidentale.

1.3. – La Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa ha spiegato intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale società incorporante di FATA, a seguito di fusione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. – Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'intervento della società incorporante.



2.1. – Per principio ormai consolidato, infatti, in mancanza di un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendere parte al giudizio di cassazione, con facoltà di esplicarvi difese, deve ritenersi inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, cui tale facoltà peraltro è riconosciuta solo ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa (Cass. 25423/2019, 33444/2018, 11638/2916) ovvero quando tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (Cass. 6774/2022); condizioni, queste, che non ricorrono nel caso in esame.

3. – Passando all'esame dei motivi del ricorso principale, che è ammissibile in quanto rivolto alla statuizione sulle spese, si osserva quanto segue.

3.1. – Con il primo si lamenta la violazione dell'art. 22 l.fall. nonché degli artt. 24 comma 1 e 111, commi 1, 2 e 7, Cost., per avere la corte d'appello, con provvedimento di natura decisoria, condannato la società debitrice alle spese, a causa del parziale accoglimento del reclamo ex art. 22 l.fall., invece di limitarsi a rimettere gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento.

3.2. – Il secondo denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 111, commi 2 e 7 Cost., per vizio di ultrapetizione, in quanto la reclamante non aveva chiesto la condanna alle spese della debitrice, ma si era limitata a chiedere la revoca della condanna ex art. 96 c.p.c. disposta a suo carico dal tribunale.

3.3. – Il terzo deduce la violazione degli artt. 22 l.fall., 91 e 112 c.p.c., 111 commi 1, 2 e 7 Cost., per omessa pronuncia sulla richiesta di condanna della reclamante al pagamento delle spese e dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore del socio accomandante, nei cui confronti il reclamo è stato rigettato.

4. – Il primo e il terzo motivo sono fondati e vanno accolti, con assorbimento del secondo.

4.1. – L'art. 22 l.fall. contempla la statuizione sulle spese e sulla responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. solo in



caso di rigetto del reclamo, come si ricava dal fatto che è precluso al debitore di avanzare simili domande in altro giudizio (comma 2).

Viceversa, in caso di accoglimento del reclamo, la norma non prevede che possano essere emesse dette statuizioni: in tal caso, infatti, poiché la corte d'appello non dichiara direttamente il fallimento, ma è tenuta a rimettere gli atti al tribunale per la conseguente declaratoria, sempre che non ne vengano meno i presupposti necessari (comma 4), il decreto assume natura interinale, essendo destinato a restare assorbito nella successiva sentenza di fallimento.

Non v'era luogo, allora, per la condanna alle spese della società fallenda, erroneamente disposta dalla corte territoriale.

4.2. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto sul punto, questa Corte può decidere nel merito e cassare il capo della pronuncia impugnato col motivo in esame, dichiarando non dovute dalla società reclamata le spese del procedimento ex artt. 15 e 22 l. fall.

Le spese del presente giudizio fra Assicurazioni di Tomaso & C. s.a.s. e FATA seguono invece la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

4.3. – Specularmente, per le ragioni appena enunciate sub. 4.1), la corte d'appello ha erroneamente ommesso di provvedere sulla richiesta avanzata dal socio accomandante, nei cui confronti il reclamo è stato rigettato, di condanna di FATA alle spese e ai danni ex art. 96 c.p.c.; né può ritenersi che, quantomeno sulla domanda risarcitoria, la corte abbia provveduto con la lapidaria affermazione – contenuta solo in parte motiva – «per gli stessi motivi (*n.d.r.: della condanna alle spese della debitrice*) deve essere esclusa la condanna alle spese ex art. 96 c.p.c.», non essendo dato comprendere se il riferimento sia alla richiesta di revoca della condanna ex art. 96 c.p.c. disposta dal tribunale, formulata dalla reclamante, ovvero alla richiesta di analoga condanna formulata dai reclamati.

5. – Passando al ricorso incidentale, che aggredisce il rigetto del reclamo nei confronti del socio accomandante, esso è inammissibile in quanto, per giurisprudenza consolidata di questa



Corte, «il provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento è privo di attitudine al giudicato e non è configurabile una preclusione da cosa giudicata, bensì una mera preclusione di fatto, in ordine al credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile in capo al debitore ed allo stato di insolvenza dello stesso, di modo che è possibile, dopo il rigetto, dichiarare il fallimento sulla base della medesima situazione, su istanza di un diverso creditore, ovvero sulla base di elementi sopravvenuti, preesistenti ma non dedotti, e anche di una prospettazione identica a quella respinta, su istanza dello stesso creditore» (*ex multis*, Cass. 16411/2018).

Tale profilo di inammissibilità risulta assorbente rispetto alla ulteriore inammissibilità dei due motivi in cui esso si articola (1. violazione degli artt. 2320 c.c., 147 l.fall., 111 Cost. sulla mancata estensione del fallimento al socio accomandante; 2. violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per insufficiente motivazione sulla natura degli atti posti in essere dal socio accomandante), che veicolano censure completamente versate nel merito.

6. – All'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale segue la cassazione del decreto, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari- sez. distaccata di Sassari- in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità fra Mario e FATA Ass.ni .

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile l'intervento di Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; accoglie il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovute da Assicurazioni di Tomaso & C. s.a.s. le spese del procedimento ex artt. 15 e 22 l.fall; condanna Fata Assicurazioni Danni s.p.a. pagare alla ricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2000,00 per compensi e in € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa come pere legge; accoglie il terzo motivo del ricorso principale, cassa il decreto impugnato e, in relazione a tale motivo, rinvia alla Corte d'appello di Cagliari- sez. distaccata di Sassari - in diversa composizione, perché pronunci sulle domande proposte da Mario di condanna



della reclamante alle spese del doppio grado del procedimento di merito e ai danni ex art. 96 c.p.c. e perché liquidi fra le medesime parti le spese di questo giudizio di legittimità, tenuto anche conto dell'inammissibilità del ricorso incidentale.

Si dà atto della sussistenza per la ricorrente incidentale dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/05/2024.

La Presidente

MAGDA CRISTIANO

